

INSEDIAMENTO RSU

Oggi alle ore 9.30, presso la sala sindacale di Via S. Giovanni del Cantone si insediano le nuove rappresentanze sindacali dell'Azienda UsI di Modena alla presenza del Direttore Generale dell'Azienda, al Direttore Sanitario e a quello Amministrativo. Domani 22 dicembre ci sarà, invece, l'insediamento delle RSU in Azienda USL, dove il sindacato Confederale è stata la vittoria del Sindacato Confederale che ha ottenuto il 90% dei voti al Policlinico, conquistando 27 seggi su 30, ma ancora meglio all'Azienda USL, dove il sindacato Confederale sfiora il 96% delle adesioni con ben 46 seggi su 48. Un'analisi più approfondita dei dati ci conferma che la CGIL al Policlinico guadagna 2 seggi, passando dai 13 del 2001 a 15. Ne guadagna ben 4 la UIL che passa da 1

seggio del 2001 a 5. Va peggio alla Cisl che perde, sul 2001, suffragi e seggi per il 17% e passa così da 12 seggi a 7. In Azienda USL, il dato di crescita è confermato unicamente dalla UIL-Fpl che guadagna 10 seggi con un incremento del 22% passando da 1 a 11. La CGIL perde un seggio e passa da 28 a 27, mentre la Cisl da 12 seggi del 2001, piomba a soli 8 seggi lasciando l'argento del 2° sindacato alla UIL-Fpl. Questi i dati più salienti, ora ci aspettano tre anni di lavoro serrato per dimostrare, non con gli slogan, non con le parole, ma con i fatti la volontà di cambiare radicalmente il modo di fare sindacato, rendendolo trasparente, indicando assemblee nei luoghi di lavoro e ascoltare ora tutti, anche chi non condivide le nostre idee.

Visite "pastorali" negli Ospedali Modenesi

Anche questa volta si è persa un'occasione di allargare la visita del Presidente della Provincia ai rappresentanti eletti dei lavoratori.

In ogni caso vogliamo dire anche la nostra in merito a questa visita, considerati i preparativi che hanno preceduto la stessa. Vero che ognuno di noi quando riceve ospiti rende accogliente la casa, ma il luogo visitato è un ospedale e tutti i giorni si ricevono "OSPITI".

Auspichiamo che queste visite siano più frequenti, pare il solo modo per vedere migliorie in questo Ospedale, dove, da oltre una settimana si è vissuta una frenetica attività di pulizie straordinarie

(anche fino a notte fonda) acquisti di arredi, ecc. Pensiamo che pulizia ed igiene dovrebbero essere la normalità durante tutto il periodo dell'anno e non solo quando giungono in visita le autorità.

Per quanto riguarda le pulizie, purtroppo è una scelta aziendale che non dipende da Mirandola, ma con i tempi assegnati a questi lavoratori per eseguire le pulizie è impossibile pulire accuratamente, perciò si rende necessario richiedere interventi straordinari, ovviamente pagandoli.

Vorremmo proprio conoscere quali sono i benefici economici di questi appalti! Queste scelte, mai condivise dalle OO.SS, hanno peggiorato sia la qualità del lavoro riservato ai dipendenti delle ditte appaltate, che la qualità dei risultati.

Per quanto riguarda queste visite, sarebbe opportuno che fossero improvvisate, solo così, forse, si noterebbe la differenza con la realtà di tutti i giorni.

Per i dipendenti queste visite sono vissute in modo avvilente, è una presa in giro ai cittadini e agli stessi dipendenti. Avremmo voluto poterlo evidenziare al mondo politico assieme ai tanti problemi di Mirandola.

Sul fronte del personale riteniamo la situazione molto grave. A fronte di alte professionalità che, statistiche alla mano, indicano uno standard elevato nelle prestazioni, ci si trova giornalmente a lavorare in emergenza. I tagli subiti negli anni passati, l'era Pinelli per intenderci, hanno lasciato il segno. Si sono chiusi gli ospedali e siamo stati i primi in regione ad eseguire, poi è venuta l'Aziendalizzazione (era Carbone) e si sono accentrati i Servizi a Modena con i lavoratori al seguito. Altre scelte aziendali, successivamente, hanno riportato le funzioni di molti uffici in periferia, ma il personale amministrativo è rimasto a Modena.

Sul personale sanitario, a parte la cronica mancanza di personale infermieristico, particolarmente critico è la figura dei tecnici di radiologia. Da nessun'altra parte in azienda ci sono 1700 ore lavorate di reperibilità.

Da anni si sta tentando di chiedere un turno di lavoro. Quale qualità di prestazioni può erogare durante il giorno un lavoratore che ha lavorato per oltre 4 ore di notte in modo spezzato andando e tornando da casa? Baggiovara può certamente risolvere il problema della reperibilità medica, ma non certo quella del tecnico.



(continua a pag.2)

Speciale a pag. 4
ipotesi di accordo
pensione complementare



Visite "pastorali" negli Ospedali Modenesi

continua da pag.1

Non va certamente meglio per altre figure di tecnici sanitari, o per le ostetriche. Questa figura professionale ha sempre avuto grosse criticità in questa zona. Quest'anno si registra una crescita rilevante delle nascite in quest'area e sarebbe opportuno adeguare l'organico, anche a completamento dell'orario dei part-time presenti.

Viabilità e orari di lavoro

Vorrei evidenziare anche questo problema, più in termini di riflessione da farsi, anche congiuntamente per eventuali soluzioni. Infatti credo che le ore che si fanno di viaggio per raggiungere la città o altre sedi di lavoro abbiano un costo elevato.

Nel caso della formazione capita spesso che ci si sposti a decine verso il centro.

In un'era di informatizzazione, in un'Azienda in rete, si



continuano a far muovere i lavoratori. Quali economie ci sono in queste scelte? E poi si parla di targhe alterne per i problemi di inquinamento, di troppi mezzi in circolazione? O di incentivare l'uso di mezzi alternativi per raggiungere le

sedi di lavoro? Dal punto di vista dei mezzi pubblici e degli orari questa è una zona servita malissimo, certamente non all'altezza di una provincia e di una regione industrializzata del nord.

Relazioni sindacali, altra nota dolente.

Le reputo "INESISTENTI" nonostante le varie volte che è stato segnalato questo problema, mai c'è stato poi un reale segnale di miglioramento.

Siamo stanchi di dover elemosinare informazioni o di non ricevere i documenti richiesti.

Se si vogliono tenere corrette relazioni sindacali l'esempio non può partire dalle OO.SS.

D'ora in poi, per quel che riguarda la sigla che rappresento, ad ogni decisione presa senza coinvolgere la RSU e le OO.SS, seguirà l'informazione capillare; ovviamente di parte, ai lavoratori

Ministero del Lavoro: riconoscimento dell'indennità di maternità

Con una nota del 1° dicembre 2004, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato una disposizione operativa riferita al godimento della indennità di maternità susseguente al provvedimento di interdizione dal lavoro sulla base di un parere espresso dalla seconda Sezione del Consiglio di Stato n. 460/2003. Dall'esame del provvedimento emerge che l'indennità di maternità per gravi complicanze nella gestazione spetta alla lavoratrice fino al terzo mese dopo il parto anche se non è più in corso il rapporto di lavoro, purché non siano passati più di 60 giorni dalla data di interruzione del rapporto di lavoro e l'inizio dell'astensione obbligatoria. Qualora, invece, ci si trovi in presenza di una ipotesi di astensione obbligatoria connessa alle condizioni ambientali di lavoro ritenute pregiudizievoli alla salute, il periodo di congedo può essere concesso soltanto nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia in essere. A tal proposito il Ministero del Lavoro ha allegato alla nota suddetta una casistica di ipotesi.

Per informazioni maggiori rivolgetevi al Patronato ITAL - Via Leonardo da Vinci, 5 41100 Modena - telef. 059/346054

Redazione:
Gerry Ferrara
Giuseppe Belloni
Cesare Bruno
Cosimo Gallo

Impaginazione - Grafica - pubblicità
Homepress
tel. 3927161137
e-mail: informorsu@virgilio.it

Emergenza estiva infermieristica FUORI I SOLDI !!!

Il fenomeno della carenza di infermieri nella Azienda USL di Modena sta diventando un: "fenomeno nel fenomeno".

Il sindacato, in questo caso, è sempre stato disponibile a concordare istituti ed accordi decentrati che dessero, da un lato risalto e, dall'altro, risposte concrete alle contemporanee esigenze dei cittadini e dei lavoratori interessati al problema, stante l'importanza, oltretutto costituzionalmente protetta, dell'assistenza al malato.

Lo stesso atteggiamento mentale, pensavamo forse ingenuamente, l'avesse la dirigenza dell'Azienda USL; su queste basi, infatti, sono stati sottoscritti accordi decentrati denominati "Emergenza Estiva" e che prevedevano grandi impegni, anche e soprattutto economici, sia dell'Azienda che del sindacato stesso.

Orbene, a tutt'oggi, l'accordo "Emergenza Estiva", oltre che essere diventata nel tempo "Emergenza Invernale Cronica", non viene nemmeno

applicato per quel che riguarda il pagamento degli emolumenti concordati agli operatori interessati.

Non vogliamo, in questa sede, ricordare il vuoto dialettico esistente nell'Azienda USL di Modena riguardo il fenomeno degli Operatori Socio Sanitari da inserire nell'assistenza diretta e nei turni 24/24 visto che, già in più occasioni, il sindacato UIL/FPL ha denunciato questa carenza con documenti ed interpellanze in Delegazione Trattante.

Non vogliamo nemmeno ricordare a tutti coloro che, costantemente, hanno premuto e premono per concludere accordi decentrati a tutto spiano con l'Azienda, attaccando poi chi, con motivazioni diverse, vorrebbe prima vedere una reale disponibilità ad applicare gli accordi sottoscritti prima ancora di sottoscriverli, che anche questo accordo sull'"Emergenza Estiva" deve essere annoverato fra i tanti accordi sottoscritti e mai o mal applicati dalla stessa Azienda.

Vorremmo solo che si pagasse, ai dipendenti interessati, ciò che si è concordato di pagare nei tempi che si sono stabiliti senza dover ogni volta stare attenti alle lacune, ormai periodiche, di questa Azienda.

Altrimenti viene da chiedersi: "Ha senso sottoscrivere accordi con una controparte poco credibile?", o forse i soldi servono per pagare le numerose collaborazioni, le consulenze, gli appalti e le esternalizzazioni sempre più presenti nell'azienda, e delle quali poco o nulla ci è dato di conoscere??"

Questa domanda la porremo nel primo incontro utile che si terrà con i neo eletti candidati RSU direttamente al Direttore Generale dell'Azienda USL di Modena. O g g i ribadiamo agli amministratori-patronali di questa Azienda:

PAGATE CIO' CHE E' DOVUTO!!! GRAZIE!

L'operatore Socio Sanitario: un percorso a metà

Vogliamo riprendere il discorso già aperto sul ruolo dell'Operatore Socio Sanitario non riferendolo solo al suo collocamento nell'Azienda USL di Modena ma, in specifico, al percorso formativo-professionale e la sua collocazione nei prossimi CCNL del comparto.

L'uscita di scena del "nobilissimo" Infermiere Generico ha prodotto una riorganizzazione dell'assistenza incentrata esclusivamente sull'Infermiere Professionale.

Lo stesso percorso formativo dell'Infermiere Professionale è esploso fino alla Laurea di Primo Livello, producendo una rivoluzione culturale tutt'ora in atto che dovrebbe terminare con una figura simile a quella americana: peccato che i medici italiani siano molto diversi dai colleghi oltre oceano, sarà, infatti, interessante, nel tempo, vedere lo spazio che da essi verrà dato alla nuova figura infermieristica laureata sia a 1 primo livello che a quello specialistico.

Non di poco conto sarà il cambiamento organizzativo che vedremo in atto nei prossimi anni, nel quale assumerà una funzione cardine il ruolo svolto dagli Operatori Socio Sanitari detti OSS.

Questa figura vede la luce, in prima battuta ed in modo informale con l'art. 1 del D.L. 402/2001, in seconda battuta e con maggior chiarezza dalla Conferenza Stato Regione con l'atto n. 1161 del 22 febbraio 2001, per proseguire nel percorso con l'ulteriore provvedimento della Conferenza Stato Regione del 16 gennaio 2003 che istituisce lo specifico percorso di perfezionamento verso una figura che, sotto molti aspetti, sarà simile all'Infermiere Generico.

Nulla questo sulla importanza che l'OSS ha ed avrà sempre di più nel contesto organizzativo dell'assistenza diretta.

Questi operatori, oltre che di supporto all'infermiere, daranno un contributo al suo nuovo ruolo, definendolo meglio sotto l'aspetto professionale e formativo; crediamo, infatti, che più OSS verranno formati ed inseriti nel lavoro assistenziale, maggiore sarà la possibilità, per l'Infermiere, di delinearsi uno spazio di specializzazione e di professionalità di grado elevato, conforme al percorso formativo in atto e al suo specifico ruolo nel contesto assistenziale.

Tutto questo discorso trova un "guado" molto ampio da attraversare.

L'Operatore Socio Sanitario, attualmente, è inquadrato nel Ruolo Tecnico e non in quello Sanitario.

Tale situazione, di fatto, limita l'effettivo utilizzo di tale figura che, in attesa di essere assunta dalle Aziende Sanitarie pubbliche, si riversa nelle Case di Cura Private o nelle Coop di Assistenza, lasciando ampi vuoti negli organici dell'ente pubblico.

Proprio per questo problema la UIL-FPL intende farsi promotrice, da subito, di una iniziativa di carattere esclusivamente sindacale di sponsorizzazione, sia ai propri livelli Nazionali e Regionali, che, in generale, coinvolgendo tutti gli enti e le oo.ss. sensibili al tema, per riuscire, nel più breve tempo possibile, all'inquadramento degli OSS nel RUOLO Sanitario.

Per queste motivazioni abbiamo intenzione di promuovere, nei prossimi mesi, un incontro sindacale a Modena con la partecipazione dei propri dirigenti Nazionali ai quali verrà chiesto di inserire, nelle prossima piattaforma, un articolo specifico su questo importante riconoscimento.

Invitiamo tutti gli interessati, già da oggi, a partecipare all'incontro su indicato che verrà per tempo pubblicizzato dalla UIL-FPL di Modena e che speriamo sia dialetticamente vivo ed interessante e che termini con una mozione ufficiale sulla richiesta del Ruolo Sanitario agli OSS.

Importante sentenza della Consulta sulle assunzioni

Una sentenza della Consulta ha dichiarato incostituzionale la norma secondo la quale per Regioni ed Enti Locali "le assunzioni a tempo indeterminato devono, comunque, essere contenute entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002" (nella finanziaria 2003), oppure "...nel corso dell'anno 2003" (per la finanziaria 2004).

E' così cancellato il blocco parziale del turn over "imposto" alle Regioni negli ultimi due anni. E questo perché il testo proposto dal Governo e approvato dal Parlamento fissa in modo troppo preciso norme che invece vanno concordate con le Regioni e gli Enti Locali nell'ambito della loro autonomia.

Su questo punto, ma anche su altri articoli, si erano concentrati i 12 ricorsi presentati da nove diverse Regioni, basandosi sulle nuove norme introdotte con la riforma costituzionale del titolo V.

Se il Governo vuole realizzare obiettivi di finanza pubblica anche utilizzando le Regioni ha quindi, secondo la Consulta una sola strada da seguire: quella del confronto finalizzato a trovare un accordo in sede di conferenza Stato-Regioni. Solo dopo le norme possono essere fissate - "cristallizzate" dice la Corte - in un decreto attuativo.

Il blocco al 50% del turn over è stato però dichiarato incostituzionale perché un "precepto specifico e puntuale sull'entità della copertura" dei posti di organico che si sono liberati "imponendo che tale copertura non sia superiore al 50%" si configura come una "indebita invasione" da parte della legge statale dell'area dell'organizzazione della struttura amministrativa riservata alle autonomie regionali e agli Enti Locali. A questi - scrive la consulta - "la legge può prescrivere criteri (ad esempio dicendo di privilegiare procedure di mobilità) ed obiettivi (come il "contenimento della spesa") ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare".

Arrivi e partenze

Gira nei corridoi, ma nessuna notizia ci è giunta ufficialmente dalla Direzione Generale, in merito alla probabile promozione a Direttore Generale dell'attuale direttore Amm.vo dell'Azienda Usl, Dr. Bruno Zanaroli, presso un'Azienda Sanitaria in Sardegna. Con lui, sempre secondo le solite indiscrezioni, dovrebbero trasferirsi altri

funzionari medici ed amministrativi. Evidentemente le nostre Aziende sanitarie sono un "porto di mare"; arrivi e partenze in questi ultimi anni ce ne sono stati tantissimi, neanche i ministri cambiano più così con tanta celerità. Anche l'Azienda Policlinico non è da meno: infatti è cambiato il Direttore Amministrativo, che ancora

non conosciamo e cambierà anche il direttore sanitario. Magari, forse, chissà, cambierà anche il direttore generale, e al suo posto anziché uno ne potrebbero venire "trenta o forse più..."

Tutte, o quasi, le notizie sindacali aziendali, sul sito www.rsu.135.it e-mail: informorsu@virgilio.it

**ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DEL
FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEI
COMPARTI DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI E DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**

PREMESSA

- Visto il decreto legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni;
- Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- Visto il DPCM 20.12.1999 sul trattamento di fine rapporto e l'istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti, come modificato ed integrato dal successivo DPCM 2 marzo 2001 pubblicati rispettivamente nella G.U. n. 111 del 15 maggio 2000 e nella G.U. n. 118 del 23 maggio 2001;
- Visto l'Accordo quadro stipulato in data 29/7/1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare ed i seguenti CCNL:

*comparto del personale delle Regioni ed
Autonomie Locali*

- o CCNL successivo a quello del 1/04/1999 – sottoscritto il 14 settembre 2000 e pubblicato nella G.U. n. 277 del 27 novembre 2000 - Supplemento ordinario n. 196 (art.49);
- o CCNL biennio economico 2000/2001 – sottoscritto il 5 ottobre 2001 e pubblicato nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2001 - Supplemento Ordinario n. 247 (art. 18);

*comparto del personale del Servizio Sanitario
Nazionale*

- o CCNL integrativo del CCNL stipulato il 7 aprile 1999 – sottoscritto il 20 settembre 2001 e pubblicato nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001 - Serie generale (art. 46);
- o CCNL biennio economico 2000/2001 – sottoscritto il 20 settembre 2001 e pubblicato nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001 - Serie generale (art. 13);

*dirigenti del comparto Regioni ed Autonomie
Locali*

- o CCNL biennio economico 2000/2001 – sottoscritto in data 12 febbraio 2002 e pubblicato nella G.U. n. 51 del 1 marzo 2002 - serie generale (art. 11);

- In conformità alla decisione adottata dall'Organismo di coordinamento dei Comitati di settore nella riunione dell' 11 novembre 1999;

le parti concordano

di istituire una forma pensionistica complementare, a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale, da attuare mediante costituzione del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori di cui ai CCNL citati, di seguito denominato Fondo per brevità di dizione. Il fondo è alimentato dai contributi stabiliti dal presente accordo e da quelli eventualmente fissati da successivi contratti collettivi nazionali di lavoro.

I contenuti del presente accordo istitutivo devono essere recepiti nello statuto dell'istituendo Fondo unitamente ad ogni altro aspetto disciplinato dalla normativa vigente o da delibere della Commissione di vigilanza sui fondi pensione in materia statutaria.

Art. 1

Costituzione

1. Il Fondo è costituito ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito indicato per brevità Decreto.
2. Il Fondo è disciplinato dallo statuto e dal regolamento elettorale.

Art. 2

Destinatari

1. Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applicano i CCNL sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali e dall'ARAN per il Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali e della relativa area dirigenziale, con esclusione dei segretari comunali e provinciali, e per il comparto del Servizio Sanitario Nazionale, assunti con una delle seguenti tipologie di contratto:

- contratto a tempo indeterminato;
- contratto part-time a tempo indeterminato;
- contratto a tempo determinato, anche part-time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale

vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.

2. I lavoratori, come identificati al comma 1, a seguito dell'adesione volontaria, al fondo acquistano il titolo di "Associato".

3. Possono, altresì, essere destinatari delle prestazioni del Fondo:

a. i lavoratori, così come identificati al precedente comma 1, appartenenti ai seguenti settori affini: personale dipendente dalle case di cura private e personale dipendente delle strutture ospedaliere gestite da Enti religiosi, personale dei servizi esternalizzati secondo l'ordinamento vigente, a condizione che vengano stipulati dalle competenti organizzazioni sindacali appositi accordi nei rispettivi ambiti contrattuali per disciplinare l'adesione da parte dei lavoratori interessati. L'adesione deve essere deliberata per conformità dal Consiglio di Amministrazione del Fondo;

b. i lavoratori, così come identificati al precedente comma 1, dipendenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo ovvero dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 1, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni firmatarie, alle quali competeranno i correlativi oneri contrattuali, sulla base delle specifiche disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro con le suddette Organizzazioni.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti si danno reciprocamente atto che l'area dei destinatari del presente Accordo comprenderà anche i segretari comunali e provinciali e i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo della Servizio Sanitario Nazionale, i quali potranno aderire al Fondo una volta perfezionate le dichiarazioni di volontà di adesione e le procedure contrattuali che li riguardano, in particolare per il reperimento delle risorse, secondo gli indirizzi formulati dal Comitato di settore.

Art. 3

Associati

1. Sono associati al fondo:

a. i destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2, che abbiano sottoscritto la domanda di adesione volontaria, di seguito denominati "lavoratori associati";

b. gli enti e le aziende dei comparti delle Regioni e delle Autonomie Locali e della Sanità, di seguito denominati Amministrazioni, che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;

c. i percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del Fondo, di seguito denominati "pensionati".

Art. 4

Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:

- o l'Assemblea dei delegati
- o il Consiglio di Amministrazione
- o il Presidente e il Vice Presidente
- o il Collegio dei Revisori Contabili

Art. 5

Assemblea dei delegati

1. L'Assemblea è costituita, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica, da 60 (sessanta) delegati, per metà in rappresentanza dei lavoratori associati, eletti da questi ultimi secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale, e per metà, in rappresentanza delle amministrazioni, designati secondo le modalità stabilite da apposito atto normativo del Governo.

2. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori avviene sulla base di liste presentate secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale.

3. Le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea sono indette al raggiungimento del numero di 30.000 (trentamila) adesioni al Fondo.

Art. 6

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 18 (diciotto) componenti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni.

2. In attuazione del principio di pariteticità, i delegati rappresentanti dei lavoratori e i delegati rappresentanti delle Amministrazioni in seno all'Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi n. 9 (nove) consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione.

3. Le liste per le elezioni di cui al comma 2, composte da un numero di candidati superiore al numero di consiglieri da eleggere, possono essere presentate:

a. per la elezione dei consiglieri in rappresentanza dei lavoratori secondo la

disciplina dell'apposito regolamento elettorale;

b. per la elezione dei consiglieri in rappresentanza delle Amministrazioni secondo le modalità stabilite dall'apposito atto normativo del Governo di cui all'art. 5, comma 1.

4. Qualora uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione siano eletti tra i delegati dell'assemblea, gli stessi decadono dall'assemblea medesima al momento della loro nomina.

5. Qualora, nel corso del mandato, uno o più componenti del Consiglio di amministrazione rappresentanti delle Amministrazioni vengano a cessare dall'incarico, per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti della lista che ha espresso il consigliere. Quando non sia possibile la sostituzione con il primo dei non eletti, il nuovo consigliere in rappresentanza delle Amministrazione viene designato nel rispetto delle modalità stabilite nell'apposito atto normativo del Governo di cui all'art. 5, comma 1.

Art. 7

Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente ed alternativamente tra i membri del Consiglio rappresentanti le Amministrazioni e tra i membri del Consiglio rappresentanti i lavoratori associati al Fondo.

Art. 8

Collegio dei Revisori Contabili

1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da 4 (quattro) componenti effettivi e 2 (due) supplenti.

2. In attuazione del principio di pariteticità, i delegati rappresentanti dei lavoratori e i delegati rappresentanti delle Amministrazioni in seno all'Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi n. 2 (due) componenti effettivi e del rispettivo componente supplente, del collegio dei revisori contabili.

3. Per la elezione di cui al comma 2, si procede mediante liste presentate disgiuntamente con le stesse modalità previste dall'art. 6, comma 3. Ciascuna lista contiene i nomi di almeno due revisori contabili effettivi e almeno di un revisore contabile supplente.

4. Tutti i componenti il Collegio dei Revisori Contabili devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 1 del Decreto del Ministro del Lavoro n. 211/97 e successive modifiche ed integrazioni e devono essere iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

5. Il Collegio dei Revisori Contabili nomina al proprio interno il Presidente, nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

Impiego delle risorse

1. Il patrimonio del Fondo è integralmente affidato in gestione, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti abilitati a svolgere l'attività di gestione ai sensi dell'articolo 6 del Decreto.

2. Le convenzioni di gestione indicano le linee di indirizzo dell'attività, le modalità con le quali esse possono essere modificate, nonché i termini e le modalità con i quali è esercitata la facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessità.

3. E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione realizzare un assetto di gestione delle risorse finanziarie atte a produrre un unico tasso di rendimento (gestione monocomparto) ovvero differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto).

4. Per il primo esercizio a partire dall'avvio del Fondo è attuata una gestione monocomparto, salva diversa decisione degli organi statuari. Per gli esercizi successivi, dopo le opportune verifiche, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea le modifiche statuarie finalizzate ad attuare un eventuale diverso assetto di gestione.

Art. 10

Conflitti d'interesse

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4 quinquies, lettera c), del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni, lo statuto del Fondo definisce le norme da osservare in materia di conflitti di interesse, avuto riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti dal Decreto del Ministro del Tesoro n. 703/96 emanato in attuazione della norma di cui sopra.

Art.11

Posizioni organizzative e tempo parziale

1. L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo alle rispettive Amministrazioni sorge in conseguenza dell'adesione al Fondo da parte del lavoratore su base volontaria. Non è, quindi, dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato.

2. La contribuzione dovuta al Fondo da parte delle Amministrazioni è pari all'1% degli elementi retributivi considerati utili ai fini del Trattamento di Fine Rapporto e fissati:

a) per il comparto Regioni ed Autonomie Locali: dall'art. 49 del CCNL successivo a quello dell'1/04/1999 – sottoscritto il 14 settembre 2000 – ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;

b) per il comparto Sanità: dall'art. 46 del CCNL integrativo del CCNL stipulato il 7 aprile 1999 - sottoscritto il 20 settembre 2001 – ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;

c) per i dirigenti del comparto Regioni ed Autonomie Locali: dall'art.11 del CCNL sottoscritto in data 12 febbraio 2001 per il biennio economico 2000 – 2001 e dall'art. 4 dell'Accordo Quadro Nazionale in materia di Trattamento di Fine Rapporto di lavoro e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici – sottoscritto il 29 luglio 1999 - ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Eventuali voci retributive ulteriori, utili ai fini del trattamento di fine rapporto, possono essere definite tra le parti in sede di rinnovi contrattuali, di comparto o area dirigenziale.

3. La contribuzione destinata al Fondo dai lavoratori è pari all'1% degli elementi retributivi indicati nel precedente comma 2.

4. Sono altresì contabilizzate dall'INPDAP:

a) la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR dei dipendenti già occupati al 31.12.95 e di quelli assunti nel periodo dal 1.1.96 al 31.12.2000;

b) l'1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio secondo le modalità previste dall'art.2, commi 4 e 5 del DPCM 20.12.1999;

c) per i lavoratori assunti dal 1.1.2001 il 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno.

Nei casi nei quali è prevista l'erogazione diretta del TFR da parte delle Amministrazioni, queste provvedono direttamente agli adempimenti di cui alle lettere a) e c).

5. La contribuzione di cui ai commi 2 e 3, sempre a condizione di pariteticità, è versata, secondo modalità definite dal Consiglio di amministrazione, anche in caso di sospensione della prestazione lavorativa dovuta ad una delle cause espressamente previste dalle fonti legislative e contrattuali vigenti, cui sia comunque correlata la percezione di un trattamento economico anche se in misura ridotta.

6. E' prevista la facoltà del lavoratore associato al Fondo di effettuare versamenti aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dal presente articolo, alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo e dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando i contributi a carico delle Amministrazioni così come indicato dalla clausola contrattuale.

7. In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicano le sanzioni stabilite dallo statuto e dalle norme indicate dal Consiglio di Amministrazione.

8. In relazione ai tassi di effettiva crescita degli assicurati le parti istitutive si incontreranno per verificare la congruità delle disponibilità finanziarie ed assumere le conseguenti determinazioni atte ad assicurare l'equilibrio finanziario.

9. Le Amministrazioni comunicano al lavoratore, tramite espressa indicazione sul cedolino dello stipendio, l'entità delle trattenute a suo carico.

10. Ai fini dello svolgimento delle attività e degli adempimenti a carico dell'INPDAP in materia di previdenza complementare, le modalità di comunicazione e di fornitura dei dati informativi occorrenti (anagrafici, retributivi, contributivi) sono definite dagli organi del Fondo d'intesa con l'Istituto previdenziale.

Art. 12

Adesione e permanenza nel Fondo

1. I Lavoratori aderiscono al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste dallo statuto.

2. L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia ed approvata dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

3. In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione permane la condizione di associato, ma sono sospese le contribuzioni al Fondo. Eventuali contribuzioni volontarie del lavoratore possono essere consentite secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

4. In caso di sospensione della prestazione lavorativa, con fruizione anche parziale della retribuzione, permane la condizione di associato e l'obbligo secondo le modalità previste dal precedente articolo 11, comma 5.

Art. 13

Cessazione dell'obbligo di contribuzione e trasferimenti

1. L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico dell'Amministrazione e del lavoratore associato cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, fatta salva la contribuzione volontaria del lavoratore di cui all'art.12, comma 3.

2. Il lavoratore ha la facoltà di disporre unilateralmente, mediante presentazione di apposita domanda, la cessazione dell'obbligo di versare i contributi a suo carico, ferma restando la sussistenza del rapporto associativo con il Fondo. In tal caso si determina automaticamente la cessazione dell'obbligo contributivo a carico dell'Amministrazione. Le modalità di esercizio della suddetta facoltà sono disciplinate nello statuto.

3. Il lavoratore associato, cessato dal servizio prima del pensionamento, deve comunicare al Fondo la scelta tra una delle seguenti opzioni:

- o trasferimento della posizione individuale presso altro fondo cui il lavoratore associato possa accedere in relazione al cambiamento di settore contrattuale;
- o trasferimento della posizione individuale presso altre forme pensionistiche;
- o riscatto della posizione individuale; il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intera posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il fondo ha acquisito la notizia certa del

verificarsi delle condizioni che danno diritto al riscatto. La liquidazione dell'importo così definito avviene secondo le modalità stabilite nello statuto;

- o conservazione della posizione individuale anche in assenza di contribuzione.

4. In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il lavoratore associato ha facoltà di chiedere il trasferimento dell'intera posizione individuale presso altro fondo pensione complementare non istituito tramite contrattazione, non prima di avere maturato almeno 5 anni di associazione al Fondo, limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo stesso, e, successivamente a tale termine, non prima di tre anni. Tale fattispecie determina la cessazione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro e del versamento della quota del TFR.

5. Le richieste di trasferimento, ai sensi del comma 4, possono effettuarsi entro il mese di marzo ovvero entro il mese di settembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cessa a decorrere rispettivamente dal 1° luglio del medesimo anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo.

6. Le modalità relative alla facoltà di cui al precedente comma 5 sono determinate nello statuto del Fondo. Gli adempimenti relativi a carico del Fondo sono espletati entro il termine massimo di sei mesi.

Art. 14

Prestazioni

1. Il Fondo eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità.

2. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno cinque anni di contribuzione al Fondo.

3. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età inferiore di non più di dieci anni a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di contribuzione al Fondo. La presente norma trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione venga acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando, ai fini della integrazione dei requisiti minimi di permanenza, anche l'anzianità contributiva maturata presso il fondo di provenienza.

4. In via transitoria, entro i primi 15 anni dalla autorizzazione all'esercizio dell'attività, i termini di cui al precedente comma sono ridotti a 5 anni.

5. Il lavoratore associato che non abbia conseguito i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.

6. Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione e/o Enti abilitati dalla legge.

7. Il lavoratore associato che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità, ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma capitale della prestazione pensionistica complementare cui ha

diritto, nella percentuale massima prevista dalla normativa vigente.

8. Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione e ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla propria posizione individuale.

9. In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale viene riscattata dagli aventi diritto indicati dalle disposizioni di legge vigenti.

10. Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo l'iscritto può conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per l'acquisto della prima abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n.457, ovvero per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, con facoltà di reintegrare la propria posizione del Fondo.

11. Le modalità di reintegro della posizione individuale sono disciplinate da disposizioni del Consiglio di Amministrazione.

12. Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.

13. Il Fondo può stipulare convenzioni con una o più compagnie di assicurazione per erogare prestazioni per invalidità permanente e premorienza.

14. Il Fondo comunica ai lavoratori, almeno una volta l'anno, i versamenti effettuati in loro favore dalle Amministrazioni, distinguendo le diverse quote contributive, reali e virtuali, previste dall'art. 11, comma 2.

Art. 15

Spese per la gestione del fondo

1. All'atto dell'adesione, il lavoratore associato è tenuto al versamento di una quota di iscrizione una tantum nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

2. Per il suo funzionamento il Fondo sostiene spese relative alla gestione amministrativa e all'investimento delle risorse finanziarie.

3. Alla copertura degli oneri della gestione amministrativa, il fondo provvede, in via prioritaria, mediante l'utilizzo:

a. delle quote di iscrizione "non impiegate per le spese di avvio e di amministrazione provvisoria";

b. di una "quota associativa" ricompresa nella contribuzione, il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo;

c. degli interessi di mora versati dalle Amministrazioni in caso di ritardato ed omesso versamento dei contributi;

d. delle somme provenienti dall'acquisizione al fondo delle posizioni individuali dei lavoratori associati deceduti in assenza di beneficiari ex lege;

e. di ogni altra entrata finalizzata a realizzare l'oggetto sociale di cui il Fondo divenga titolare a qualsiasi titolo.

4. Gli oneri relativi all'investimento delle risorse finanziarie, ivi compresi i servizi resi dalla Banca depositaria, sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo.

5. La quantificazione degli oneri della gestione amministrativa del Fondo è determinata di anno in anno con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo sulla base del preventivo di spesa e nel rispetto del principio di economicità.

Art.16

Norme transitorie e finali

1. Le Parti firmatarie del presente accordo si impegnano a predisporre entro 4 mesi lo statuto ed il regolamento elettorale del Fondo.

2. All'atto della costituzione del Fondo, le parti istitutive del fondo indicano, ciascuna per il numero ad essa spettante, i componenti del primo Consiglio di Amministrazione, e tra questi il Presidente. Le stesse parti, sempre pro quota, indicano anche i componenti del primo Collegio dei Revisori Contabili. La designazione dei rappresentanti delle Amministrazioni nel primo Consiglio di Amministrazione e nel primo Collegio dei Revisori Contabili avviene nel rispetto delle modalità stabilite nell'apposito atto normativo del Governo.

3. I primi organi di cui al comma 2 restano in carica fino a quando la prima Assemblea, insediata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, non abbia proceduto alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori Contabili.

4. Nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica delle amministrazioni e dei lavoratori, il primo Consiglio di Amministrazione è composto da n. 18 (diciotto) membri, di cui n. 9 (nove) in rappresentanza delle amministrazioni e n. 9 (nove) in rappresentanza dei lavoratori.

5. Nel rispetto del medesimo criterio paritetico di cui al comma 3, il primo Collegio dei Revisori Contabili è composto da 4 membri (*quattro*), di cui 2 (due) in rappresentanza delle Amministrazioni e 2 (due) in rappresentanza dei lavoratori, e 2 (due) supplenti, anche questi ultimi designati in modo paritetico. Il primo Collegio dei Revisori nomina, al proprio interno, il Presidente, nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

6. Spetta al primo Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea al raggiungimento della soglia di n. 30.000 (trentamila) adesioni al Fondo.

7. Il primo Consiglio di Amministrazione attua tutti gli adempimenti necessari, espleta tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo e gestisce tutta la fase relativa alla raccolta delle adesioni. 8. Il primo Consiglio di Amministrazione gestisce l'attività di promozione, potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di avvio del Fondo di cui all'articolo 16 del presente accordo, predisporre la scheda informativa e la domanda di adesione da sottoporre all'approvazione della

Commissione di vigilanza sui fondi pensione ed in ogni caso è deputato a svolgere ogni altra attività prevista dalla delibera COVIP del 22 maggio 2001 e successive.

9. In relazione alla dichiarazione congiunta delle parti nell'accordo quadro in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare, l'apporto delle Amministrazioni al Fondo in mezzi, locali o risorse umane è disciplinato mediante apposita convenzione con il Fondo stesso tale da agevolare la fase di avvio di quest'ultimo.

Dichiarazione congiunta n. 1

Nell'ottica di perseguire la parità di trattamento tra i lavoratori della Pubblica Amministrazione, le parti concordano sulla opportunità che per sostenere le adesioni al Fondo nei primi anni di gestione venga riconosciuta, anche ai dipendenti dei comparti e delle aree dirigenziali destinatarie del presente accordo, la quota aggiuntiva di incentivazione dell'1% per primo anno e dello 0.5% per il secondo anno.

Nell'ambito dei rispettivi ruoli e competenze, le parti potranno in essere ogni utile iniziativa per sollecitare i necessari provvedimenti ed indirizzi.

Le Parti si impegnano ad un sollecito avvio e conclusione della specifica trattativa in materia, per l'integrazione del presente Accordo, a seguito del perfezionamento e formalizzazione dei necessari atti di indirizzo dei Comitati di Settore interessati.

Le parti si impegnano altresì ad una verifica per l'adeguamento delle voci retributive che attualmente sono prese a base di calcolo del TFR alle discipline contrattuali intervenute successivamente alla loro definizione, secondo gli indirizzi formulati e formalizzati dai Comitati di settore, nel rispetto delle regole sulle procedure di contrattazione collettiva di cui al D.Lgs.n.165/2001.

Dichiarazione congiunta n. 2

In materia di spese di avvio del fondo, le parti prendono atto che sono in atto iniziative per modificare ed integrare l'emendamento al disegno di legge finanziaria presentato dal Governo per il 2005, in corso di approvazione, per estendere alle amministrazioni non statali il finanziamento delle stesse spese di avvio, di cui all'art. 74 della legge n. 388 del 2000.

Le parti, nel sottolineare la fondamentale importanza delle iniziative in atto per realizzare il concreto avvio del fondo ed assicurarne il necessario sostegno nella fase iniziale di attività, si impegnano ad un sollecito inizio e conclusione della specifica trattativa in materia, per l'integrazione del presente Accordo, con la previsione delle spese di avvio, sia a seguito dell'approvazione definitiva della legge finanziaria per il 2005, sia, eventualmente, mediante la ricerca di ulteriori modalità comunque utili per la copertura degli oneri.

Dichiarazione di parte sindacale

Tutte le organizzazioni sindacali impegnano il Governo alla emanazione tempestiva degli atti formali di sua competenza di cui all'art.5, comma 1, e 16, comma 2, indispensabili per costituzione e l'avvio dell'attività del fondo.